

Delibera n. 9



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

***Deliberazione del Commissario Straordinario
Con i poteri del Consiglio Comunale***

Oggetto: Bilancio finanziario 2019/2021 - Approvazione aliquote IMU anno 2019.-

L'anno duemiladiciannove addì 29 (ventinove) del mese di marzo, alle ore 16,40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto comunale, è presente il Commissario Straordinario, dr.ssa Francesca Iannò, nominato con D.P.R. del 28/9/2018.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Stranges;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

***Il Commissario Straordinario
(con i poteri del Consiglio Comunale)***

- Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
- Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge con modificazione dall'art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5;

Considerato che:

- Il regolamento IUC, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 12 del 18.07.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014 è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte modifiche legislative intervenute in materia di IMU;
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Evidenziato:

- Che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- Visto che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A 1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento , scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
 - g) immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione disposta dall'articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;
- Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);
- Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
 - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
 - E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli tutti esenti;

Tenuto conto:

- Che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- Della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2019 da approvarsi in pari seduta della presente;
- Che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento sono state fatte previsioni di gettito tali da salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2019;
- Richiamato l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018";
- Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018, nella misura fissata nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di previsione 2019 nella misura di presunti **€594.000,00**;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno de 25.1.2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio 2019 è stato differito al 31 marzo 2019.

Delibera

- 1) Di confermare per l'anno 2019 le aliquote in vigore nel 2018, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
 - Per tutte le categorie d'immobili oggetto d'imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni - 7,60 x Mille;
 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 4,00 x Mille;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale -esente ;
 - Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente n. 917 del 1986 -7,60 x Mille;
 - Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società -7,60 x Mille;
 - Immobili locati -7,60 x Mille;
 - Terreni Edificabili -7,60 x Mille;
 - Fabbricati appartenenti alle categorie C/1 – C/3 – D -7,60 x Mille
- 2) Di confermare per l'anno 2019 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:
TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazione d'imposta – (Euro in ragione annua)
 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1-A8-A9) del soggetto passivo € 200,00;
 - In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, possono essere equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione o della riduzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3 L. 147/2013, le seguenti tipologie di immobili:

- √ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - √ le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alle quote di rendita risultante in Catasto, stabilite da apposita delibera. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
- 3) Di dare atto che sono totalmente esenti dal pagamento dell'IMU i Terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività imprenditoriale;
- 4) Di dare atto, inoltre, che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- √ per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - √ per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - √ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- 5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);.

Infine stante l'urgenza di provvedere,

Delibera

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

<p>Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 Il Responsabile del servizio F.to Dr. Bruno Zappavigna</p>	<p>Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 Il Responsabile del servizio F.to Dr. Bruno Zappavigna</p>
---	---

Il Commissario Straordinario
F.to Dr.ssa Francesca Iannò

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 09/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 09/04/2019

Il Messo Comunale
F.to Pistone Francesco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 09/04/2019 e per 15 giorni consecutivi,
Data: 09/04/2019

Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

<p>Non sottoposta a controllo (D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ai sensi dell'art. 134 comma 4;</u> <u>(perché dichiarata immediatamente eseguibile)</u> • ai sensi dell'art. 134 comma 3; (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) <p>Data: 09/04/2019</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario Capo F.to Dr. Domenico Stranges</p>

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ardore, lì 09/04/2019

Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09/04/2019 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges